



Comune di Pieve a Nievole
(Provincia di Pistoia)

Regolamento Comunale per l'istituzione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni

**(approvato con delibera di C.C. n. 23 del 13/03/1995 ed integrato con
delibere di C.C. n. 19 del 25/02/1998 e n. 14 del 24/03/2004)**

CAPO I – ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELLA TASSA

ART. 1

Istituzione della tassa

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, individuati all'art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 915/1982 e per quelli speciali assimilati agli urbani previsti dal Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento rifiuti, è dovuta una tassa annuale da applicare in base a tariffa come previsto dall'art. 58 e ss. del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507.

Resta salva la facoltà del Comune di disciplinare, nell'ambito del Regolamento di cui all'art. 8 comma 2 del D.P.R. n. 915/1982 ed ai sensi dell'art. 3 dello stesso D.P.R., servizi integrativi di smaltimento a corrispettivo dei rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani e non, sempreché siano oggetto di conferimento al gestore del servizio pubblico.

ART. 2

Definizione dei rifiuti solidi urbani interni

Per rifiuti solidi urbani interni si intendono i rifiuti urbani individuati all'art. 2 comma 3 punti 1 e 2 del D.P.R. 10.09.1982 n. 915, mentre i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani sono quelli indicati dall'art. 39 comma 1 della Legge 22.02.1994 n. 146.

ART. 3

Ambito del servizio

Ai fini dell'applicazione della tassa vanno considerati i limiti della zona di raccolta obbligatoria in cui è attivato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati rientranti nel perimetro determinato ai sensi degli artt. 3 e 8 del D.P.R. n. 915/1982, ed indicati nel Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento e nella delibera del Consiglio Comunale n. 111 del 20.09.1994.

Analogamente sono soggette al tributo le zone con insediamenti sparsi e le altre non comprese nei limiti della zona di raccolta obbligatoria, quando, di fatto, il servizio sia attivato.

ART. 4

Soggetti passivi

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono a qualsiasi titolo ed a qualsiasi uso locali ed aree scoperte costituenti presupposto per l'applicazione della tassa, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

ART. 5

Locali tassabili

Si considerano locali tassabili agli effetti dal presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, che possono produrre tipologie di rifiuti urbani di cui all'art. 2.

In particolare sono soggetti alla tassa:

- 1) tutti i vani interni all'ingresso delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) quanto se accessori (anticamere, ripostigli, ecc.), nonché le dipendenze, anche se separate dal corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.);
- 2) tutti i vani adibiti a negozi, principali ed accessori, adibiti a studi professionali di qualunque specie, ad uffici commerciali, industriali e simili, ad istituti di credito e di assicurazione, ad uffici di servizi pubblici esercitati da privati, a studi fotografici, agenzie di affari;
- 3) tutti i vani adibiti a negozi, edicole, chioschi ed a botteghe artigiane, nonché quelli destinati a servizi di igiene della persona e domestici (istituti d'igiene e di bellezza, barbieri, manicure,

- parrucchieri, pedicure, lavanderie, stirerie, tintorie e servizi similari), i posteggi di biciclette, di autovetture, di vetture a trazione animale, ubicati in locali coperti;
- 4) tutti i vani principali e accessori adibiti all'esercizio di albergo, pensione e casa di cura;
 - 5) tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di bar, di caffè, di pasticceria, di latterie, di gelaterie e simili;
 - 6) tutti i vani principali e accessori destinati a teatri, cinematografi, circoli di ritrovo, sale da ballo e a locali di divertimento in genere;
 - 7) tutti i vani principali e accessori destinati all'esercizio di attività di educazione, di istruzione, anche se sportiva, ad attività sindacale e politica;
 - 8) tutti i vani principali ed accessori destinati a stabilimenti industriali ed a laboratori artigiani, a magazzini, a depositi e autorimesse, con esclusione dei locali in cui per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, al cui smaltimento è tenuto il produttore medesimo;
 - 9) tutti gli altri vani esistenti, non compresi nelle categorie precedenti, in qualunque tipo di costruzione stabilmente infissa al suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, purché aventi la capacità di produrre tipologie di rifiuti di cui all'art. 2.

ART. 6 **Aree tassabili**

Sono soggette a tassa le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, che possono produrre tipologie di rifiuti di cui all'art. 2, poste nelle zone in cui viene svolto in via continuativa, anche di fatto, il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, purché non costituenti pertinenza o accessorio di locali tassabili.

Sono inoltre soggetti a tassa:

- 1) campeggi;
- 2) distributori di carburante;
- 3) sale da ballo all'aperto;
- 4) area condominiale adibita a un uso esclusivo;
- 5) banchi di vendita all'aperto;
- 6) area operativa adibita ad attività produttiva di rifiuti solidi urbani interni, di cui all'art. 2 comma 3 punti 1 e 2 del D.P.R. n. 915/1982, o rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani previsti dal Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento.

ART. 7 **Soggetti responsabili del tributo**

Per le abitazioni la tassa è accertata nei confronti di coloro che occupano o detengono i locali (capi famiglia, custodi, occupanti di fatto, ecc.) con vincolo di solidarietà tra conviventi, tra componenti del nucleo familiare o comunque tra chi usa in comune i locali e le aree.

Nel caso di abitazione a disposizione i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro comune.

Per gli esercizi pubblici ed i centri commerciali integrati, la tassa è accertata nei confronti dei titolari ovvero dei gestori, nel caso di locazione, con vincolo di solidarietà tra coloro che usano in comune i locali di cui trattasi.

Per gli enti, società ed associazioni aventi personalità giuridica, la tassa è accertata nei confronti dei loro legali rappresentanti o amministratori, tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.

Per le parti comuni del condominio, degli edifici in multiproprietà e di centri commerciali integrati, che possono produrre rifiuti, la tassa è accertata, nel primo caso, nei confronti dell'amministratore o degli occupanti, con le modalità previste dalla legge, salvo l'obbligo di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. Per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, la tassa è accertata nei confronti del soggetto che gestisce i servizi comuni, salvi gli obblighi di coloro che occupano o detengono aree e locali in modo esclusivo.

ART. 8
Disciplina taxa giornaliera dei rifiuti

E' istituita la taxa giornaliera per il servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani interni prodotti da coloro che occupano o detengono, anche senza autorizzazione, per un tempo inferiore a sei mesi e non ricorrente, locali od aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

La taxa, determinata ai sensi dell'art. 77 comma 2 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, è accertata nei confronti dell'occupante, tenuto all'obbligo della denuncia, assolto con il pagamento della taxa stessa da effettuarsi contestualmente alla taxa di occupazione di spazi e aree pubbliche.

Sono tenuti al pagamento della taxa anche:

- A) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 lett. c) della Legge 28.03.1991 n. 112 esercenti nel territorio comunale. Quanto alla individuazione della superficie si fa riferimento alla superficie di ingombro;
- B) tutti i soggetti che effettuano occupazioni temporanee di cui all'art. 45 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, purché l'occupazione venga utilizzata per un periodo inferiore a 6 mesi ed in maniera non ricorrente. Nell'ipotesi di occupazione ricorrente si rientra nella fattispecie di cui all'art. 66 comma 3 lett. c).

Nei casi di cui al punto A) la taxa è ridotta del 30%.

ART. 9
Disciplina della taxa per le parti comuni del condominio

(articolo abrogato con Delibera di C.C. n. 19 del 25/02/1998)

ART. 10
Termine di presentazione della denuncia o della rettifica

I soggetti tenuti al pagamento della taxa devono presentare la relativa denuncia su appositi moduli, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'obbligo dell'iscrizione a ruolo o in cui si sono verificate le modifiche delle condizioni di tassabilità.

L'obbligo della denuncia sussiste anche nei confronti dei contribuenti per i quali possono trovare applicazione le norme di esenzione o agevolazione o riduzione della taxa.

ART. 11
Cancellazione dal ruolo

Coloro che cessano di occupare o di condurre locali od aree soggetti al tributo, devono farne denuncia all'ufficio tributi per la cancellazione dal ruolo.

La cessazione in corso d'anno, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la cessazione.

Sono cancellati d'ufficio coloro che occupano o conducono locali e aree per i quali sia intervenuta una nuova denuncia, o ne sia accertata d'ufficio la cessazione.

ART. 12
Rimborsi

I rimborsi dalla taxa, accertati dall'ufficio tributi, saranno effettuati secondo le modalità e nel rispetto dei tempi previsti dall'art. 75 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507.

ART. 13
Funzionario responsabile

Ad un funzionario, appartenente ai ruoli organici comunali, nominato con deliberazione della Giunta Comunale, competono tutte le funzioni previste dall'art. 74 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, nonché le altre previste dal presente Regolamento, rimanendo tuttavia salvi i poteri di indirizzo e di controllo spettanti al Sindaco in forza dell'art. 36 della Legge 142/1990 come modificata dall'art. 12 della Legge 25.03.1993 n. 81.

ART. 14
Collegamenti ufficio tributi ed altri uffici comunali

Gli uffici comunali comunicano mensilmente all'ufficio tributi le seguenti notizie:

- ufficio anagrafe: il nominativo degli immigrati, emigrati, la formazione di nuovi nuclei familiari;
- ufficio edilizia pubblica: elenco dei certificati di abitabilità o agibilità rilasciati;
- ufficio attività produttive: elenco delle imprese che hanno iniziato un'attività e/o per la quale abbiano ottenuto un'autorizzazione;
- ufficio urbanistica: comunicazione delle concessioni edilizie per uso abitativo o commerciale;
- ufficio della polizia municipale: sopralluoghi per accertamenti su richiesta dell'ufficio tributi e comunicazioni relative a trasferimenti e concessioni in uso di immobili.

ART. 15
Classificazione dei locali ed aree

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 del D.Lgs. del 15.11.1993 n. 507 i locali e le aree soggette a tassa si suddividono nelle seguenti categorie e sottocategorie:

- 1) locali ed aree ad uso abitativo;
- 2) uffici dello Stato, Regioni, Province, scuole pubbliche e private, associazioni culturali, politiche, sindacali, religiose e simili, sportive e ricreative, musei, biblioteche;
- 3) teatri, cinema, archivi, distributori di carburante, cabine telefoniche e simili, campeggi;
- 4) palestre, depositi di macchine, aree adibite a parcheggio a pagamento, depositi chiusi al pubblico e simili;
- 5) stabilimenti industriali limitatamente alle superfici che non producono rifiuti speciali, tossici o nocivi, laboratori e botteghe artigiane, carrozzerie ed aree corrispondenti;
- 6) concessionarie, autosaloni, sale espositive, centri congressi;
- 7) venditori al dettaglio di beni non deperibili, negozi, magazzini, locali ed aree ove si svolgono attività commerciali in genere, aree adibite a banchi di vendita all'aperto, alberghi, pensioni;
- 8) ristoranti, trattorie, bar, caffè, pasticcerie, gelaterie, pizzerie, vendita al dettaglio di beni deperibili e alimentari, supermercati, ipermercati;
- 9) studi professionali in genere, gabinetti di estetica, locali per acconciature di capelli, centri di elaborazione dati, banche, esattorie, istituti assicurativi;
- 10) sale da ballo, da gioco e locali notturni in genere.

Per i locali e le costruzioni adibite ad usi diversi da quelli sopraindicati, nonché per qualsiasi area scoperta di proprietà privata e non, dove possono prodursi rifiuti, si applica la tariffa stabilita per la voce più rispondente all'uso effettivo.

Per gli immobili destinati a civile abitazione in cui è svolta attività economica e/o professionale, si applica la tariffa prevista per la specifica attività o per la voce più rispondente all'utilizzazione, commisurata alla superficie dei locali all'uopo destinati.

La superficie tassabile dei locali è quella misurata sulla superficie in pianta del locale oppure sul perimetro interno delle aree scoperte.

ART. 16
Occupazione di locali arredati

In deroga a quanto previsto dall'art. 4 e dall'art. 7 del presente Regolamento, coloro che usufruiscono, a qualsiasi titolo, di appartamenti o locali già ammobiliati non sono assoggettabili al pagamento del tributo.

Il soggetto obbligato è il proprietario dell'unità immobiliare ove sussistono le condizioni di cui sopra.

ART. 17
Determinazione della tariffa

Annualmente, la Giunta Comunale determina l'ammontare della tariffa della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni tramite gli elementi di valutazione ed i costi di esercizio individuati all'art. 61 del D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993. In caso di mancata deliberazione nei termini previsti per legge si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

Successivamente alla determinazione dei costi generali, la Giunta Comunale procederà alla determinazione dei medesimi per le singole categorie previste dal presente Regolamento tenendo conto delle quantità e qualità dei rifiuti prodotti in ciascuna di essa, nonché dei coefficienti di produttività dei rifiuti stessi secondo la seguente formula:

$$Ts = Cmg \times Ips \times Iqs$$

Ts = tariffa specifica

Cmg = costo medio generale netto

Ips = indice produttività rifiuti per categoria d'uso

Iqs = indice qualità, ovvero costo specifico di smaltimento rifiuti per categoria d'uso.

CAPO II – ESENZIONI E RIDUZIONI

ART. 18 **Esenzioni**

Non sono soggette a tassa:

- 1) i locali e le aree che non possono produrre rifiuti sia per la loro natura, sia per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno. Tali circostanze debbono formare oggetto di denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate dal comune;
- 2) le superfici, o parti di esse, direttamente identificabili, nelle quali per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione dichiarata in sede di denuncia si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi.

In particolare non sono assoggettati a tassa:

- 1) i locali adibiti ad uffici comunali e gli altri di proprietà comunale;
- 2) gli edifici adibiti al culto, escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto;
- 3) le aree agricole e le aree destinate ad attività sportiva, limitatamente per la parte la cui utilizzazione è riservata ai praticanti di tale discipline;
- 4) le abitazioni, occupate da persone singole, di superficie tassabile non superiore a mq. 50 quando il contribuente dichiara espressamente di non avere altri redditi all'infuori di quello derivante da pensione sociale Inps e di non essere proprietario o usufruttuario di alcuna unità immobiliare produttrice di reddito a proprio favore.
- 5) i locali destinati a cabine Enel, Telecom Italia e Gas;
- 6) i locali condotti direttamente da istituzioni benefiche che svolgono servizi socialmente utili, senza scopo di lucro, che dimostrano di non possedere redditi propri necessari al funzionamento dell'istituzione stessa.

ART. 19 **Riduzione della tassa**

Nelle zone non rientranti nel perimetro obbligatorio di raccolta ed in quello dove di fatto il servizio non viene svolto le superfici sono comunque soggette alla tassa nella misura del 40% del tributo.

I vani sottotetto di pertinenza delle abitazioni, destinati a soffitte, esenti fino a metri lineari 1,80, sono da computarsi per intero per la parte corrispondente ad un'altezza superiore, purché di fatto utilizzabili.

Le superfici di attività produttive di rifiuti speciali, tossici e nocivi, nel caso in cui dette superfici non siano determinabili rispetto al totale complessivo tassabile, ossia pongano problemi di determinazione, sono tassate nel limite del 50% della rispettiva categoria di appartenenza.

ART. 20 **Riduzioni per particolari condizioni d'uso**

In applicazione dell'art. 66 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 sono previste le seguenti riduzioni e abbattimenti:

- per le abitazioni con unico occupante la tariffa unitaria è ridotta di un importo pari al 30%;
- per le abitazioni soggette da parte del o dei proprietari ad un uso limitato, discontinuo o stagionale, fino ad un massimo di mesi 6, a condizione che tale destinazione risulti nella denuncia originaria o di variazione, la tariffa unitaria è ridotta di un importo pari al 30%;
- per le aree ed i locali diversi dalle abitazioni, usati per un periodo inferiore ai sei mesi l'anno, la tariffa unitaria è ridotta per un importo pari al 30%;
- per le abitazioni poste nel territorio comunale tenute a disposizione da parte di soggetti residenti all'estero per oltre sei mesi l'anno, la tariffa unitaria è ridotta per un importo pari al 30%;
- per la parte abitativa di costruzioni rurali occupate o tenute a disposizione, a titolo principale, da parte di coltivatori diretti o agricoltori, è prevista un'attenuazione tariffaria pari al 30%. Per agricoltori si intendono gli imprenditori agricoli definiti tali dal codice civile e che traggono dalla

conduzione del fondo un reddito superiore ai 2/3 di quello complessivo, ai sensi dell'art. 12 della Legge 09.05.1975 n. 153.

ART. 21 **Agevolazioni**

In attuazione dell'art. 67 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 è concessa, previa presentazione di idonea documentazione, una riduzione tariffaria che viene applicata nella stessa percentuale della quantità di rifiuti non conferita, nel limite del 60%, in favore degli utenti, che nello svolgimento delle loro attività adottino misure atte a limitare la produzione di rifiuti o ad agevolarne, attraverso un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, lo smaltimento.

Onde ottenere tale riduzione gli utenti devono presentare una domanda diretta all'Amministrazione Comunale corredata dalla seguente documentazione:

- relazione descrittiva degli interventi tecnici organizzativi applicati per ottenere una minore produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico;
- idonea documentazione contrattuale con cui il contribuente possa dimostrare l'effettiva destinazione al riutilizzo dei residui derivanti dalla sua attività.

In tali casi l'agevolazione è annuale e quindi le variazioni nel corso dell'anno non comportano rimborsi o sgravi.

Sono inoltre previste agevolazioni, pari alla riduzione del 100%, 80% e 60%, per i nuclei familiari che abbiano indicatore ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) compreso nei limiti annualmente stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale.

Per quest'ultime agevolazioni sono istituiti appositi fondi, finanziati annualmente con risorse di Bilancio, le stesse sono concesse su richiesta degli interessati e fino a concorrenza della dotazione finanziaria dei fondi, a seguito della redazione di apposita graduatoria.

I contribuenti sono obbligati a denunciare il venire meno delle condizioni per l'agevolazione.

CAPO III – ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

ART. 22 **Denunce**

La denuncia, originaria o di variazione, da presentare al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione, va redatta su appositi moduli forniti gratuitamente dal Comune e deve contenere nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita dell'utente, oltre agli elementi identificativi delle altre persone fisiche componenti del nucleo familiare, o della convivenza, che occupano o detengono immobili di residenza o di domicilio; ed ancora, il preciso recapito, la loro destinazione, l'esatta superficie, la data d'inizio d'occupazione dei locali e quant'altro ritenuto necessario dagli uffici comunali al fine dell'accertamento della tassa. La denuncia deve essere sottoscritta dal capo famiglia, o da uno dei coobbligati. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di tassabilità sono rimaste invariate.

Per gli immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione la dichiarazione, contenente analoghi elementi, oltre all'esatta indicazione della ragione sociale, è sottoscritta e presentata dal rappresentante legale o negoziale.

Al momento della presentazione della denuncia, l'ufficio comunale deve rilasciare ricevuta; nel caso di spedizione si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

ART. 23 **Poteri del comune**

E' data facoltà all'ufficio comunale di eseguire, in qualunque momento, accertamenti d'ufficio, indipendentemente dall'obbligo della denuncia, in osservanza dell'art. 74 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507.

A tale effetto il Comune ha diritto di:

- A) esigere, dopo motivato invito, dai proprietari degli immobili, tutte le indicazioni che ritenga necessarie ai fini impositivi;
- B) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente compilati e sottoscritti;
- C) accedere, in caso di mancato adempimento alle richieste di cui alle lettere A e B ed a cause di forza maggiore, con agenti di polizia urbana o con i dipendenti dell'ufficio comunale competente, muniti di autorizzazione del Sindaco e con avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, nei locali, al solo fine di procedere alla loro misurazione ed alla rilevazione della destinazione.

Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici, per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile, nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

ART. 24 **Sanzioni**

- 1) Per l'omessa o l'incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la soprattassa pari al 50% dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata. La soprattassa per l'omessa denuncia è ridotta al 5% ed al 20% dei tributi complessivamente dovuti qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese, prima dell'accertamento.
- 2) Per denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica una soprattassa del 50% della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia.

- 3) Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o dell'elenco cui all'art. 63 comma 4 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, si applica la pena pecuniaria da € 25,82 (cinquantamila lire) a € 77,46 (centocinquantamila lire) da determinare in base alla gravità della violazione.
- 4) Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggiore tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa. Per le altre infrazioni il Comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.
- 5) Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattassa, in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data della consegna all'Intendente di Finanza dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.
- 6) Le sanzioni di cui al comma 1 e 2 sono ridotte al 30% nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, all'accertamento originario o riformato dall'ufficio ai sensi dell'art. 12.

ART. 25 **Contenzioso**

Il contenzioso è disciplinato dai Decreti Legislativi nn. 545 e 546 del 31.12.1992. Pertanto, contro gli atti di accertamento della tassa, l'interessato può ricorrere alla commissione tributaria provinciale e, contro la decisione di questa, alla competente commissione tributaria regionale, entro 60 giorni dalla data di notifica della decisione sul ricorso, giusta disposizione sul processo tributario.

Avverso la sentenza di quest'ultimo organo può essere proposto ricorso per la Cassazione e per Revocazione.

ART. 26 **Rinvio ad altre disposizioni**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel capo III del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre norme legislative ad esso collegate.

ART. 27 **Disposizioni transitorie e finali**

In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento resta salvo quanto stabilito nell'art. 79 commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le denunce di cui all'art. 22, integrative o modificative, anche di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione, nonché l'elenco di cui al comma 4 dell'art. 63, sono presentati entro il 30 settembre 1995 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni richieste, a decorrere dall'anno 1996.

ART. 28 **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 08.06.1990 n. 142, sarà inviato alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze.